

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1622 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2018

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 ⁽³⁾, stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi il 3 febbraio 2017.
- (2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno tempestivamente ritirato il loro sostegno.
- (3) Per quanto riguarda alcuni principi attivi generati in situ, la denominazione di tali principi attivi e dei loro precursori sostenuti nel programma di riesame è stata chiarita in modo più preciso. Ciò ha condotto in determinati casi a una ridefinizione del principio attivo conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (4) È stata pubblicata una notifica per invitare chi intende sostenere tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, che sono state ridefinite e che attualmente non sono sostenute, compresa la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a subentrare nel ruolo di partecipante.
- (5) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (6) A norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:

- la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, salvo quando il principio attivo è generato dal precursore o dai precursori di cui alla voce della tabella del suddetto allegato relativa alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione;
- le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella sottostante, compresa qualunque generazione in situ di tali sostanze con l'impiego di qualunque precursore non indicato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo o tipi di prodotto
60	Acido citrico	BE	201-069-1	77-92-9	1
172	Cetilpiridinio cloruro	UK	204-593-9	123-03-5	2
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4	1, 2, 3
288	N-(Diclorofluorometiltio)-N', N'-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluamide)	UK	214-118-7	1085-98-9	7
365	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2	3
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4	9
405	Diossido di zolfo	DE	231-195-2	7446-09-5	4
424	Bromuro di sodio	NL	231-599-9	7647-15-6	2, 11, 12
458	Solfato di ammonio	UK	231-984-1	7783-20-2	11, 12
1016	Cloruro di argento	SE	232-033-3	7783-90-6	10, 11
515	Bromuro di ammonio	SE	235-183-8	12124-97-9	11, 12
526	2-bifenilato di potassio	ES	237-243-9	13707-65-8	6, 9, 10, 13
529	Cloruro di bromo	NL	237-601-4	13863-41-7	11
541	p-cloro-m-cresoloato di sodio	FR	239-825-8	15733-22-9	1, 2, 3, 6, 9, 13
609	Miscuglio di cis- e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)	UK	Non disponibile	Non disponibile	19
620	Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8	2
673	Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C ₈₋₁₀)]	IT	270-331-5	68424-95-3	5
785	Acido 6-(ftalimmido)perossisanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	3, 4

Numero della voce nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo o tipi di prodotto
792	Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)	DE	420-970-2	92047-76-2	1
952	<i>Bacillus sphaericus</i> diverso da <i>Bacillus sphaericus</i> 2362, ceppo ABTS-1743	IT	Microrganismo	143447-72-7	18
955	<i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis</i> sierotipo H14, diverso da ceppi AM65-52 e SA3A	IT	Microrganismo	Non disponibile	18
957	<i>Bacillus subtilis</i>	DE	Microrganismo	Non disponibile	3
939	Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non disponibile	2, 3, 4, 5, 11, 12
824	Zeolite d'argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0	5
1013	Zeolite d'argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7	5
835	Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)	PT	Prodotto fitosanitario	66230-04-4	18